



Il presente documento mod. TO8430/pdf è un estratto delle Condizioni Generali di Polizza sottoscritte dal Contraente che viene rilasciato dallo stesso per rendere note le condizioni convenute con Europ Assistance Italia S.p.A. L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Tessera n° GREEN + n° pratica

VIAGGI TOUR OPERATOR

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEGLI ASSICURATI

Nota Informativa

Nota Informa

Informativa al cliente per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'artico 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1 - i Suoi dati personali, comuni e sensibili (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a) gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
b) adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antificicialggio) e/o disposizioni di organi pubblici.
2 - il trattamento dei Dati è:
a) necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
b) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b).
3 - i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a) soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della

Titolari:
a) soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della formitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali – a titolo esemplificativo e soggetti incarciati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
b) organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, I.s.v.a.p., Autorità giudiciarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b:

comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b; o) prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio; di all'operatore turistico, con sede legale e fiscale in Italia, che sottoscrive la polizza a favore di terzi e ne assume i relativi oneri; inoltre i Suoi Dati potranne essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricatio Responsabili. I Dati non sono soggetti a diffusione.
4 - Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento, escricitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, acconcende la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati@europassistance.it

Definizioni

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. La persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea o in Svizzera, che ha acquistato un pacchetto/servizio turistico presso il contraente. Le persone fisiche residenti in uno dei Paesi non aderenti all'Unione Europea si intendono assicurati qualora abbiano acquistato un pacchetto turistico presso il Contraente che abbia esclusivamente come destinazione un Paese aderente all'Unione Europea o alla Svizzera.

AVARIA: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell'aeromobile (valida solamente per l'Assicurazione Bagaglio, ed effetti personali).

BAGAGLIO: la valigia, il baule e gli oggetti d'uso personale in essi contenuti che l'Assicurato porta con sè in viaggio (valida solamente per l'Assicurazione Bagaglio, ed effetti personali).

CONTRAENTE: (operatore turistico, con sede legale e fiscale in Italia, che sottoscrive la polizza a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

EUROP ASSISTANCE: impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta

Assistenza medica – Rimborso Spese Mediche – Assicurazione baggilo – Annullamento viaggio
alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n.
1.00108 - SoCietà appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi
assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di
Assicurazioni Generali S.p.A.
FRANCHIGIA: l'importo fisso prestabilido, che rimane comunque a cario
dell'Assicurato per ciascun sinistro.

GARANZIA: l'assicurazione che non rientra nell' assicurazione assistenza; por
aquale, in caso di sinistro. Europ Assistance procede al rimborso del danno
subito dall'Assicurato.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed estema che abbia

subito dall'Assicurato.

MFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed estema che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea (valida solamente per l'Assicurazione Assistenza, per l'Assicurazione Rimborso Spese lediche, per l'Assicurazione Spese di Assistenza de l'assistenza de l'ass

l'Assicurazione Rimborso Spese lediche, per l'Assicurazione Spese di Annullamento Viaggio).

ISTITUTO DI CURA: l'Ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con i Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gili stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche (valida solamente per l'Assicurazione assistenza e per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche).

MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio (valida solamente per l'Assicurazione Assistenza, per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche, per l'Assicurazione Spese d) Annullamento Viaggio).

Rimborso Spese Medicne, per l'assilvatione de l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppuri improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato (valida per l'Assicurazione Assistenza e per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche). MALATTIA PREESISTENTE: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia (valida solamente per l'Assicurazione Assistenza, per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche, per l'Assicurazione Spese di Annullamento Viagnio).

Viaggio).

MASSIMALE: la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prevista.

MASSIMALE: la SUITIRI ITRESSITIA, saurina trond portect, in della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.

PRESTAZIONE: la assistenze prestate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in caso di sinistro.

RICOVERO: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento (valida solamente per l'Assicurazione Assistenza, per l'Assicurazione Timborso Spese di Assilianzione Simborso Spese deliche, per l'Assicurazione Spese di Assilianzione Infrancia.

l'Assicurazione Rimonso Communicatione Rimonso Rimonso

valore assoluto.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la Struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giomi dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in viritù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed engazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A.

Per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in Svizzera

Per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in Svizzera:

- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraente;
- nel caso di viaggio in autu o altro mezzo non previsto al punto precedente, ad oltre 50 km dal luogo di residenza in uno dei Paesi aderenti all'Unione

ad oltre 50 km dal luogo di residenza in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera. Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all'Unione Europea: - nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera fino alla data di partenza da uno delsì tessa! Paesi a conclucione del viaggio: - nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precadente, al passaggio della Irontiera e della dogana di uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o della Rvizzera.

Art. 1. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione nei confront di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del viaggio/soggiomo e avrà vigore sino alla fine dello stesso. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni consecutivi. Qualora riportata nelle presenti "Condizioni di assicurazione a tavore di terzi", la garanzia "Annullamento viaggio e locazione" è in vigore dal giorno di iscrizione-conferma al viaggio/locazione e ha durata sino al giorno di inizio del viaggio/locazione stesso intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato si sarebbe dovuto presentare alla stazione di partenza o per locazioni il giorno di inizio del soggiorno.

partenza o per locazioni il giorno di inizio del soggiorno.

Art. 2. ESTENSIONE TERRITORIALE

- Per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in Svizzera si intendono i Paesi dove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono formite.

Si dividono in due gruppi:

A) tutti i Paesi europei ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marrocco, Siria, Tunisia, Turchia.

B) tutti i Paesi del mondo.

- Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all'Unione Europea: i Paesi aderenti all'Unione Europea o la Svizzera

- Per tutti gli Assacurati la polizza no. è operante nei seguenti paesi:
Alghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Ms Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcalm, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Walhis e Fudura, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Frajcesi, Timor Occidentale, Timor Drientale, Tokelau, Tornga, Tuvalu, Vanuatu.

Art. 3. DELIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELLE GARANZIE

Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio.

Le garanzie "Assicurazione rimborso Spese Mediche", "Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali", e "Assicurazione Tutela Legale in Viaggio" (qualora riportata nelle presenti "Condizioni di Assicurazione a favore di terzi") potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo restando che l'importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Art. 4. ALTRE ASSICURAZIONI

Art. 4. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse
di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei
contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare
comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente
ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giomi a pena di
decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.

Art. 5. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 6. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ
Assistance non è tenuta a fomire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun
genere a titolo di compensazione.

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alle Prestazioni/Garanzie in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C..

Art. 8. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 9. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiamo adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calobato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Art. 11. PERSONE NON ASSICURABILI

Art. 11. PERSONE NON ASSICURABILI Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: isindromi organiche cerebrati, disturbi schizofernei, disturbi situtbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avvebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di saltut dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art. 12. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Art. 12. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Per l'Assicurazione Assistenza
In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve
prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa.
L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle
prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.
Per le Assicurazioni Rimborso Spese Mediche e Bagaglio, Effetti
Personali

prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

Per le Assicurazioni Rimborso Spese Mediche e Bagaglio, Effetti Personali
In caso di sinistro successivamente al contatto telefonico con la Struttura Operativa, l'Assicurato entro e non oltre:

- 60 (sessanta) giorni per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche e Spese per Ritardata consegna del Bagaglio;

- 10 (dieci) giorni per l'Assicurazione Bagaglio, effetti personali, dal verificarsi del sinistro, dovrà dame avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri" specificando il nome dell'Assicurazione per la quale viene richiesto il rimborso e inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell'Assicurazione
- el sola Assicurazione Rimborso Spese Mediche:
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patiologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortuni sublito;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- originali delle ricevute di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.

Per la sola Assicurazione Bagaglio, effetti personali:
- copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto.

- i nomiativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
- copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore eventualmente responsabile;
- quistificativi delle spesse di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti

fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni

danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.

Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore aereo occorre allegare alla richiesta di

imborso: · copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagl

copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarrit;
 copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.
 Per la sola Assicurazione "Spese per ritardata consegna del Bagaglio una dichiarazione della Società di gestione aeroportuale o del vettore aereo che attesti l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l'ora dell'avvenuta consegna;
 originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati;
 copia della lettera di risposta del vettore stesso.
 Per la sola Assicurazione Spese di Annullamento Viaggio:
 na soi di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia atsessa e comunque entro e non oftre la data di nizio viaggio, dovari inviare tramite telegramma o fax al n. 0.2.58.47.70.19, una denuncia scritta indirizzata italiti (aliquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando:
 nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
 numero di tessera Europ Assistance;
 la causa dell'annullamento o della modifica;
 luogo di reperibilità dell'Assicurato.
 Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone di cui al punto a) dell'art. "Oggetto dell'assicuratio del sessera Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:
 copia della tessera Europ Assistance se in possesso dell'Assicurato i modifica;
 in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'inf

ell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
in caso di decesso, il certificato di morte;
scheda di sicrizione al viaggio o documento analogo;
ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
lattura dell'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
lattura dell'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
copia del biglietto annullato;
programma e regolamento del viaggio;
-documenti di viaggio (visti, ecc.);
-contratto di prenotazione viaggio.
Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato.
Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. 13. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche: in seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle

franchigie previste.

Per l'Assicurazione Bagaglio ed effetti personali:
il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o
dall'albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurati avevano al momento del
sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ

in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di avaria verrà rimborsato il costo della ripariazione su presentazione di fattura. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

Per l'Assicurazione Spese di Annullamento viaggio:

Europ Assistance rimborsa per intero la penale addebitata all'Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza del massimale previsto el contratto con l'Organizzazione di viaggio e/o riportato nella cohema sotto riportato, per Assicurato e per la destinazione del viaggio e/o riportato dal Tour Operator sui propri cataloghi. Detto massimale comunque non potrà mai essere superiore a Euro 5.0000,00 per Assicurato. Per quanto previsto alla lettera a) dell'Art. 'Oggetto dell'assicurazione,' in caso di rinuncia di più assicurati per ogni Assicurati ore del viaggio e/o riporato dell'assicurati sono dell'arti. 'Orgetto dell'assicurazione,' in caso di rinuncia di più assicurati per ogni Assicurati ori mi prorto pari alla somma dei massimali esticara per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro.

Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:

1 - in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedalieno (esclusi) Day Hospita le Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di alcun scoperto.

2 - in caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsa con l'applicazione di alcun scoperto.

2 - in caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborso con l'applicazione di alcun scoperto.

Influorada curi apprincation di di si acceptante di si acceptante del percentuali penale stesse. Il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali esistenti alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.

Assicurazione Assistenza

Art. 14. OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, di seguito elencate, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficottà a seguito del verificarsi del sinistro.

CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà
contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto
telefonico. L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo
della sua richiesta ed il recapito telefonico.
INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

INVIO DI DN MEDICO O DI UNA AU TOAMBULANZA INI TALIA

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la
necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita medica, la
Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare sul luogo dell'evento uno dei medici convenzionati con Europ
Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati
ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il
trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più
vicino. La prestazione viene fomita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedi a Venerdi
e 24 ore su 24 di sabato la domenica e nei oinni festivi.

e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa l'Assicurato in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo

con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzame il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante

della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:
- l'aereo sanitario;
- l'atereo in limea in classe e.o.coorrendo, il vagone letto;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'attorambulanza (senza limiti di chilometraggio).

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo ed esculusivamente per gli assicurati residenti in Italia e purché il sinistro avvenga in Paesi europei e Paesi del Bacino Mediterraneo.

Il trasporto sarà interamente organizzativa dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato. Nel caco in cui l'Assicurato necessifiasse di un trasfermento fine al più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di cura, o di un trasferimento verso un Istituto di cura adegua4o al trattamento della patologia, trovandosi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della patologia stessa, la Struttura Organizzativa organizzativa di trasferimento, con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. In questo caso Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 7.500,00. In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzativa de effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel Paese di residenza. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per Assicurato; se tale prestazione comportasse un esborso maggiore Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie, in relazione al pagamen

assicurato.

Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI

Cualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, le persone
assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in
grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o
utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fomire loro un biglietto
ferroviario di prima classeo uno aereo di classe economica. Europ Assistance
avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati
per il rientro. Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad
un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata.
VIAGGIO DI UN FAMILIARE

VIAGGIO DI UN FAMILIARE

VIAGGIO DIUN FAMILIARE

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fomirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritomo, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di soggiorno del familiare.

ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritomo, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurti alla loro residenza.

Granilare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurii alla loro residenza.

Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
- RENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Strutura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilia, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo.
- Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di 3 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 40,00 giornaliere per Assicurato ammalato o infortunato.
- Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
- INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI
- CORRISPONDENTI ALL'ESTERO
- Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sup posto.
- NITERRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
- NITERRETE A DISPOSIZIONE PUNI ve prisse ricoverato in Estituto di cura

INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.

simale. osti dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di

8 ore lavorative. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse
nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di:
un infortunio, una malatità, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata
consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul
posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un import
massimo complessivo di Euro 5.000,00. Nel caso l'ammontare delle fatture
superasse l'importo complessivo di Euro 150,00 la prestazione diventerà
operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto
adeguate garanzie di restituzione.

adeguate garanzie di restituzione.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di formire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- nel Paesi in cui non esistiono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

Obblighi dell'Assicurato:
L'Assicurato dova comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione

dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

RIENTRO ANTICIPATO

Somma anticipata; oggi interessi ai tasso legae corrente.

RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla propria
residenza, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso
da quello inizialmente previsto, a causa della morte, come da data risultante
sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, o del ricovero ospedalieno, con
imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente
more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suoceno/a, genero, nuora, la
Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ
Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe
economica, affinché possa raggiungere il luogo dove avverrà la sepoltura o
dove si trova ricoverato. Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse con un minore,
purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare
entrambi. Se l'Assicurato si trovase nella impossibilità ad utilizzare il proprio
velicolo per irentrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metrerà a sua
disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il
veicolo sterses.

disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà fomire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale.

ANTCIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale. Europ Assistance anticiperà il tagamento della cauzione penale fina du ni importo massimo di Euro 15.000,00. L'importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 15.000,00. L'a prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, Europ Assistance avia ricevuto garanzie bancarie.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato; in cui l'Assicurato, pon sia in grado di fornire in Italia ad Europ

disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
-1 casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
-nei Paesi in cui in ne issistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell'Assicurato:
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
SECNALAZIONE DI UN LEGALE ALL'ESTERO
Cualora l'Assicurato tosse arrestato o mianacciato di arresto e necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato compatibilmente con le disponibilità locali.
Sono esclusi dalla prestazione:
- tutti i costi derivanti dall'intervento del legale rimarranno a totale carico dell'Assicurato.

dell'Assicurato. La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance. INVIO DI MESSAGGI URGENTI

NVIO DI MESSAGGI UNGENTI
Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a
persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla
comunicazione del messaggio al destinatario. La Struttura Organizzativa non
è responsabile del messaggi trasmessi.

- Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
 gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove
 allenamenti;
- e allenamenti;

 alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

 guerre, scioperi, rivoluzioni, sommose o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

 dolo dell'Assicurato o colpa grave;

 malattie ervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;

 malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di cestazione e dal puemerio:

- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana gestazione e dal puerperio; malattie de siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazio patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio; espianto e/o trapianto di organi; abuso di alcolici o psicofarmaci; use di ettrofescoti del l'ulusionemo;
- nti e di allucinogeni:

- abuso di alcolici o psicolarmaci;
- uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio;
- sports aere in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli
aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta,
bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con scio i dirosci, alprinismo con
scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free
climbing), Kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sports
comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugliato, lotta nelle sue
varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football
americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in
conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque
non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Le prestazioni non sono altresi fornite in quel Paesi che si trovassero in
stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Tali paesi sono consultabili sul
stic: http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo/. Si precisa che
secondo questo sito, sono considerati in stato di belligeranza tutti quei
paesi contrassegnati con un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.
Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto
l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a
soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta
indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio

Assicurazione rimborso spese mediche
Art. 16. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improwisa o ad infortunio dovesse
sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi
chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio,
durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al
toro rimborso in base al massimale previsto nello schema sotto riportato. Solo
in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le
cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni
successivi all'infortunio stesso.

Massimale:

Per le soese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso, fino alla concorrenza del massimale previsto nello schema sotto riportato per Assicurato e per la durata/destinazione del viaggio. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 35,00. Nei massimali indicati sono comprese:

- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 200,00 al giorno per Assicurato;

- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato.

Art. 17, ESCLUSION

- Art. 17. ESCLUSIONI

 Sono escluse dalla garanzia:
 tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccriso;
 le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
 le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
 le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
 le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.

- le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.

 La garanzia non è altresi dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:
 malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
 malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
 malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio;
 infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiaccia, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidositite, sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, kite surfing, atti di temerarieta nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
 espianto e/o trapianto di organi;
 gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
 guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di
- e allenamenti;
 guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di
 calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo,
 radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti
 di vandalismo;
 dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci nonchè dall'uso di stupefacenti e di
- allucinogeni; tentato suicidio o suicidio.

-tentato suicidio o suicidio.

Le prestazioni non sono altresi fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Tali paesi sono consultabili sul sito: http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo/. Si precisa che secondo questo sito, sono considerati in stato di belligeranza tutti quei paesi contrassegnati con un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio merra.

Assicurazione bagaglio, effetti personali Art. 18. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 18.1. Bagaglio ed effetti personali Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con Qualora l'Assicuratio subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con casso, rapina, scipop, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all'inizio del viaggio, Europ Assistance provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto nello schema sotto riportato. Per viaggi effettuali in aereo, treno, bus o nave, la garanzia è operante: per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in Svizzera dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraenti all'Unione Europea o in Svizzera fino alla data di arrivo in uno del Paesi adrenti all'Unione Europea o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a ocnoclusione del viaggio.

La garanzia è prestata con estensione territoriale e fino alla concorrenza della somma così come previsto nello schema sotto riportato, per Assicurato e per la durata del viaggio. Femi i massimali indicati in precedenza l'indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l'importo di Euro 150,00. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, letecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto. In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di Euro 50,00.

Scoperto:

Sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile; radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica; strumenti musicali; armi da difesa personale e/o da caccia; attrezzatura subacquea; occhiali da vista o da sole. Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari, giolelli, pietre preziose, peri corlogi, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicoe e altri oggetti preziosi. La garanzia è operante solo se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo.

- albergo.

 La somma prevista è inoltre ridolta del 50% per i danni derivanti da:

 dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;

 furno con scasso del bagaglio contenuto all'interno del veicolo regolarmente

 chiuso a chiave non visibile dall'estemo;

 furto dell'intero veicolo,

 furto di olgetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio

 regolarmente attrezzato e autorizzato.

Art. 18.2. Ritardata consegna del bagaglio
Qualora l'Assicurato a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un
ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli di linea debitamente
confermati e voli charter, dovesse sostenere spese impreviste per l'acquisto di
articoli di tollette e/o dell'abbigliamento necessario, Europ Assistance
provvederà al loro rimborso fino alla concorrenza della somma massima di Euro 100,00 per sinistro e per la durata del viaggio

Art. 19. ESCLUSIONI

- Art. 19. ESCLUSIONI

 Sono esclusi dalla garanzia "Bagaglio ed effetti personali":
 denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir,
 monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco,
 attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità,
 Passaporto e Patente di guida;
 tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di
 qualsiasi cilindrata;
 i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati
 ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
 i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e
 occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche insieme agli
 abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
 il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso
 regolarmente a chiave;
 il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile
 dall'esterno;

- il caso di furto del bagaglio contenuto an memo dei scioco di dall'esterno;
 il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;
 gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estrabili).
 Sono esclusi dalla garanzia "Spese per ritardata consegna del bagaglio":
 il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto della città di residenza dell'Assicurato;
 tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del
- pagaglio. Le garanzie "Bagaglio ed effetti personali" e "Spese per ritardata consegna del bagaglio" non sono altresi dovute per i sinistri provocati o dipendenti da:
- apendenti da:

 guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

 scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

 dolo dell'Assicurato.

Assicurazione spese di annullamento viaggio

Assicurazione spese di annullamento viaggio

Art. 20. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Qualora all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento prima dell'inizio dei viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall'organizzazione viaggi o dall'agenzia, una penale, Europ Assistance imborserà l'importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la tassa di iscrizione). La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:

a) malatità, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), o decesso:

- dell'Assicurato;
- del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malatita grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;
- di eventuali accompagnatori, purché assicurate i iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico;
b) impossibilità di usuffurie delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
c) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
- di viaggio organizzato oi li bene locato;
- oi ciazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio.

- Art. 21. ESCLUSIONI

 Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:
 a infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente al momento
 della prenotazione;
 b malattia pressistente alla prenotazione del viaggio;
 c malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
 d stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei
 casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di
 iscrizione del viaggio;
 e motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
 f I casi in cui il 'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione
 viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia
 formale al viaggio e/o locazione prenotati, entro cinque giorni di
 calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;
 g furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di
 viaggio;
- g furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;
 h i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 1) cade successivamente alla data di inizio del viaggio e/o locazione.
 La garanzia non è altresi dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:
 guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 dolo dell'Assicurato.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

gto Hence Landles

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero di

Telefono 02 58 28 65 32

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- 1. tipo di intervento richiesto
- 2. nome e cognome
- 3. numero di tessera Europ Assistance
- 4. recapito telefonico

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà

inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE

ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO. Europ Assistance per poter erogare le garanzie

previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati personali dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 (codice Privacy), del Suo consenso.

Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente

il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati comuni e sensibili, così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei Dati.

IN CASO DI NECESSITA'

Spese Mediche Bagaglio € 500,00 Italia € 500,00 Europa € 3,000,00 € 500,00 Mondo € 3,000,00 € 500.00

massimali

Europ Assistance Italia S.p.A.

A STATE OF THE STA Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Reg. Imp. Milano e C.F. 80039790151 - P. IVA 00776030157 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).

Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi. Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108. Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

> AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ =UNI EN ISO 9001/2000=